

COMUNE DI ELMAS

Città metropolitana di Cagliari



Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 del 21-07-2020

Oggetto: *REGOLAMENTO DISCIPLINA TASSA RIFIUTI (TARI). MODIFICA ARTICOLO 29 "RISCOSSIONE".*

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di luglio, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 15:17, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti per la discussione del punto in oggetto:

Nominativo

Ena Antonio	P	Carta Giacomo	P
Piscedda Valter	P	Pintus Rita	P
Argiolas Giuseppe	P	Ruggeri Silvio	P
Nucifora Fabiola	P	Orrù Maria Laura	P
Sitzia Marcella	P	Pes Solange	P
Piras Sara	A	Sotgiu Michelangelo	P
Lai Ivan	A	Suella Giulia	P
Massetti Ercolano	P	Cancedda Antonella	P
Fadda Luca	P		

Ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio comunale Luca Fadda

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Melis

Il presidente, accertato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta. Relativamente al punto in oggetto nomina scrutatori:

Orrù Maria Laura
Pes Solange
Sotgiu Michelangelo

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 01-07-2020

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *“(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 16 giugno 2014;

Ritenuto quindi di adeguare lo stesso modificando l'art. 29 “Riscossione” che testualmente recita:

“1. La TARI è versata dal contribuente in n° 4 rate alle seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 31 agosto dell'anno di competenza;*
- 2° rata entro il 31 ottobre dell'anno di competenza;*
- 3° rata entro il 31 dicembre dell'anno di competenza;*
- 4° rata entro il 28 febbraio dell'anno successivo;*

2. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 1, si applicano le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.

3. *E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre dell'anno di competenza.*

4. *Il Comune provvede, anche avvalendosi dell'Agente della Riscossione e/o degli altri soggetti abilitati, ad inviare ai contribuenti, per posta semplice o, ove disponibile, con l'utilizzo della PEC (posta elettronica certificata) inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute. In caso di mancato invio o mancata ricezione dell'avviso restano ferme le scadenze di pagamento indicate al comma 1.*

5. *In caso di mancato versamento entro i termini di cui al comma 1 si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del d.Lgs 471/1997."*

determinando la scadenza delle rate di pagamento in modo da rendere la stessa più aderente ai tempi tecnici ed organizzativi nonché per posticipare i pagamenti e consentire al cittadino il pagamento in unica rata con la tariffazione dell'anno di competenza che, come sopra riportato, non è possibile richiedere prima del 01 dicembre, nel modo seguente:

- 1° rata entro il 31 ottobre dell'anno di competenza;
- 2° rata entro il 31 dicembre dell'anno di competenza;
- 3° rata entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- 4° rata entro il 30 aprile dell'anno successivo;

e con facoltà del contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Visti inoltre:

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019

convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “...*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*”;

- l'art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)*”.

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 08.07.2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Entra Carta

Sentita la relazione del Consigliere Ruggeri, in qualità di Assessore al bilancio;

Sentita la Consiglieria Cancedda la quale in qualità di Segretario della Commissione AA.II. dà lettura del Verbale in data 16.07.2020;

Visto l'esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta Voti favorevoli n. 15

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, di modificare il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con la Delibera C.C. n. 19 del 16 Giugno 2014, all'articolo 29 "Riscossione" nel seguente modo:

“

1. La TARI è versata dal contribuente in n° 4 rate alle seguenti scadenze:

- *1° rata entro il 31 ottobre dell'anno di competenza;*
- *2° rata entro il 31 dicembre dell'anno di competenza;*
- *3° rata entro il 28 febbraio dell'anno successivo;*
- *4° rata entro il 30 aprile dell'anno successivo;*

2. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 1, si applicano le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.

3. E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

4. Il Comune provvede, anche avvalendosi dell'Agente della Riscossione e/o degli altri soggetti abilitati, ad inviare ai contribuenti, per posta semplice o, ove disponibile, con l'utilizzo della PEC (posta elettronica certificata) inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute. In caso di mancato invio o mancata ricezione dell'avviso restano ferme le scadenze di pagamento indicate al comma 1.

5. In caso di mancato versamento entro i termini di cui al comma 1 si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del d.Lgs 471/1997.

“

- 2) di dare atto che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione Unanime espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Fadda
F.to digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis
F.to digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico Comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma, del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 37, comma 3, della L.R. n° 2/2016;

Data: 24-07-2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis
F.to digitalmente

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'albo informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma, del D.Lgs. n° 267/2000);

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del D. Lgs. n° 267/2000;
- è divenuta esecutiva il 21-07-2020, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000).

Data: 24-07-2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis
F.to digitalmente

Parere di Regolarità Tecnica

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 06-07-2020

Il Responsabile di Settore
ELISABETTA CANU
F.to digitalmente

Parere di Regolarità Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 07-07-2020

Il Responsabile di Settore
Roberta Albanella
F.to digitalmente